



Il Segretario Generale  
Avv. Giampaolo Di Marco

**LETTERA APERTA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

**DOTT. CARLO NORDIO**

**Oggetto:** Disegno di legge delega di riforma della legge professionale.

Ill.mo Sig. Ministro,

nelle scorse settimane, in risposta a due diverse interrogazioni parlamentari, in data 15 maggio 2025 avanti al Senato della Repubblica e in data 30 maggio 2025 alla Camera dei Deputati, Lei ha affermato di avere «*accolto con favore il disegno di legge presentato dal Consiglio Nazionale Forense*» e che «*il governo sta pensando ad una legge delega di imminente presentazione in Consiglio dei Ministri al fine di rendere più agevole l'iter di approvazione del disegno di legge e quindi favorire un confronto pieno e costruttivo con l'avvocatura per la predisposizione dei decreti delegati*».

Successivamente, alcuni organi di stampa hanno riferito che Lei sarebbe in procinto di presentare al Consiglio dei Ministri, nel mese di settembre, una proposta di legge delega, i cui principi e criteri direttivi sarebbero basati sul testo di riforma elaborato dal Consiglio Nazionale Forense ("C.N.F.") e il giorno 4 agosto 2025 è stato diffuso il testo di uno schema di disegno di legge governativo recante «*delega per la riforma dell'ordinamento forense*».

Con questa lettera aperta l'Associazione Nazionale Forense desidera invitare Lei e il Governo ad **abbandonare l'iniziativa di disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense** modellata sui contenuti della proposta e al contempo avviare un percorso di confronto con tutte le componenti dell'avvocatura, per dare vita a una reale riforma dell'ordinamento professionale, anche evitando che la professione forense resti assorbita dalla paventata riforma generale, su base unica, delle professioni intellettuali.

La nostra Associazione, pur auspicando una profonda riforma della vigente legge professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247), ritiene che la proposta diffusa sia inadeguata rispetto alle esigenze della professione e del mercato legale.

La proposta è, infatti, **ispirata a una idea obsoleta della professione di avvocato**, tesa alla conservazione dell'esistente e al consolidamento di tutte le peggiori incrostazioni corporative presenti nella vigente legge professionale.

Sotto molti aspetti, questa proposta è una mera risistemazione della vigente legge professionale, in cui l'unica novità di rilievo è il superamento del divieto di terzo mandato, con una estensione del numero di mandati per i quali ci si può validamente candidare ed essere eletti nei consigli dell'ordine e nel C.N.F.

Per il resto, la proposta sposa una visione ottocentesca della professione, interamente concentrata sulla difesa in giudizio. Manca il minimo riferimento alla tutela degli interessi fuori dalla giurisdizione e, più in generale, ai modi di svolgere la professione che non siano ascrivibili alla funzione dell'avvocato come sacerdote del processo.

Questa proposta **non è ciò che l'avvocatura vuole e non è ciò di cui il mercato della professione legale ha bisogno.**

Ciò che sarebbe necessario è un intervento di modernizzazione delle istituzioni forensi e una profonda riscrittura delle regole sull'esercizio della professione, che vada nel senso della concorrenza, della liberalizzazione e della espansione in nuovi ambiti di consulenza legale. Ossia, esattamente il contrario di ciò che è contenuto nella proposta.

Oltretutto, la proposta in questione è stata presentata come il risultato di un percorso condiviso all'interno dell'avvocatura, avviato dopo la Sessione straordinaria del Congresso Nazionale Forense di Roma del 15 e 16 dicembre 2023. In realtà, le cose sono andate ben diversamente. I tavoli di lavoro convocati presso il C.N.F. hanno seguito modalità operative tutt'altro che votate alla massima condivisione: basti pensare che hanno dovuto operare in regime di segretezza e che non era consentito ai diversi tavoli confrontarsi e condividere tra loro le rispettive elaborazioni. La proposta di riforma, che viene declamata come unitaria, non è mai stata approvata da parte del tavolo plenario nel corso di una regolare riunione convocata per tale adempimento. E infatti questa proposta in parte ha ben poco a che vedere, sia con i deliberati congressuali del 2023, sia con quanto in parte era stato elaborato dai tavoli stessi. L'unico vero elemento di novità – l'estensione del numero di mandati per i consigli dell'ordine e per il C.N.F. – introdotto senza essere mai discusso ampiamente né, appunto, approvato.

In un'ottica di massima chiarezza e di spirito collaborativo, nei paragrafi che seguono evidenziamo quelle che – secondo la visione dell'Associazione Nazionale Forense – sono le principali e più evidenti criticità dello schema di disegno di legge delega che è stato diffuso.

Si evidenzia, in particolare, quanto segue:

- **principi generali dell'ordinamento forense** (art. 2, punto a). Nello schema di disegno di legge delega vengono enucleati una serie di principi generali dell'ordinamento forense.

Tuttavia, tra i principi che vengono enumerati mancano del tutto: **(i)** il richiamo al rispetto dei principi costituzionali, della normativa europea e dei trattati internazionali (attualmente previsto dalla vigente legge professionale). Ciò comporta il rischio di porsi fuori dalla prospettiva europea e quindi l'automatico adeguamento alle norme sulla concorrenza proprie del diritto europeo; **(ii)** il richiamo all'applicazione delle norme dettate in via generale per le libere professioni, in quanto compatibili (fra cui i principi generali di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 e di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138). Con un richiamo alla disciplina generale delle professioni si affermerebbe il principio per il quale gli elementi di specialità dell'ordinamento forense devono considerarsi eccezionali, data l'esigenza di armonizzare il diritto delle libere professioni e facilitare forme di integrazione.

Mancano ancora, fra i principi generali enucleati nello schema di disegno di legge delega: **(i)** il richiamo alla necessità che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza e libertà di iniziativa economica (di cui all'art. 41 Cost.); **(ii)** il richiamo al diritto di ogni avvocato di esercitare la professione forense nella forma liberamente scelta da ciascun professionista (individuale, associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente); **(iii)** il richiamo al diritto degli avvocati di esercitare più attività professionali congiuntamente (espressamente previsto dall'art. 25, paragrafo 1, Direttiva 2006/123/CE, detta Direttiva "Bolkestein"). Invece, fra i principi generali che vengono indicati compare inspiegabilmente una previsione secondo la quale l'ordinamento forense dovrebbe «*ripristin(are) l'istituto del giuramento dell'avvocato*». Come noto, l'istituto del giuramento è stato sostituito con quello dell'impegno solenne nell'anno 1988 nel codice di procedura penale, nel 1995 in quello di procedura civile e da ultimo nel 2012 nella legge professionale forense. Ciò è avvenuto dopo che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto l'obbligo di giuramento lesivo della libertà di coscienza (cfr. Corte Cost. 2 ottobre 1979, n. 117, e Corte Cost. 5 maggio 1995, n. 149). Pensare di ripristinare oggi l'istituto del giuramento,

sostituendolo a quello dell'impegno solenne, significa riportare l'orologio dell'avvocatura indietro di molti decenni;

- **Informazione sull'esercizio della professione** (art. 2, punto e). Nello schema di disegno di legge delega è previsto che l'informazione sull'esercizio della professione dell'avvocato sia disciplinata al fine di tutelare l'affidamento della collettività e garantire il rispetto del segreto professionale.

Manca del tutto l'affermazione di un principio di libertà del professionista di promuovere le sue attività ricorrendo alla pubblicità. Manca l'affermazione del principio (attualmente previsto nella legge professionale) che consente all'avvocato di svolgere pubblicità «*con qualunque mezzo*». In questo modo, si realizza una regressione anti-competitiva rispetto alle facoltà introdotte in venti anni di liberalizzazioni della pubblicità dei professionisti [cfr. art. 3, comma 5, lettera g) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e art. 4, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137];

- **Svolgimento della professione in forma collettiva** (art. 2, punto h). Nello schema di disegno di legge delega è previsto che l'esercizio dell'attività professionale in forma collettiva avvenga mediante la partecipazione ad associazioni, reti professionali o società tra avvocati. In questo modo si sposa ancora una volta un modello superato e scarsamente dinamico di disciplina delle aggregazioni, dato che la principale forma di aggregazione professionale forense che viene prevista è ancora quella della “*associazione professionale forense*”, uno strumento superato, che dovrebbe essere eliminato utilizzando gli ordinari strumenti di aggregazione esistenti per tutte le altre attività economiche. Per l'esercizio della professione in forma societaria si prevede nuovamente che la STA sia l'unica modalità di esercizio, rinnovando il divieto di partecipazione alle STP di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (a cui gli avvocati vi possono partecipare “*solo per l'esercizio dell'attività di consulenza*”).

Ciò che occorrerebbe fare è esattamente il contrario: abolire le STA e prevedere che la modalità di esercizio in forma societaria della professione forense sia la STP, anche multidisciplinare. Le STA sono caratterizzate da una serie di vincoli pesantissimi, che le rendono del tutto inutilizzabili (infatti, sono pochissime). Il fatto che si pensi a una nuova legge professionale che obblighi nuovamente gli avvocati a partecipare solo alle STA e non alle STP li pone in una riserva indiana che li penalizza nella competizione con gli altri professionisti e scoraggia la costituzione di aggregazioni interdisciplinari;

- **Esercizio dell'attività professionale in favore di altro avvocato** (art. 2, punto l). Nello schema di disegno di legge delega si prevede l'introduzione di una disciplina

dell'esercizio della professione in regime di monocommittenza oppure di collaborazione continuativa, prevedendo che entrambe non abbiano carattere di subordinazione e siano rese in condizione di esclusività.

In sostanza, lo schema di disegno di legge delega si propone di creare due nuove tipologie di avvocato collaboratore: una figura di *collaboratore in regime di monocommittenza* e una distinta figura di *collaboratore continuativo*, prevedendo che entrambe queste figure non possano godere delle tutele tipiche del lavoro subordinato e che entrambi questi rapporti siano caratterizzati da carattere di esclusività. Non è peraltro chiaro quali dovrebbero essere le distinzioni fra queste due figure, dato che lo schema di disegno di legge delega prevede la sussistenza di una condizione di esclusività per entrambe.

I due nuovi istituti ipotizzati realizzerebbero una **duplice grave incongruenza con i principi generali dell'ordinamento**. Si creerebbero delle nuove figure ibride di collaboratori atipici, ai quali si negherebbe in radice la possibilità di vedersi riconoscere la posizione di lavoratore dipendente, ma allo stesso tempo li si graverebbe degli obblighi tipici del dipendente, primo fra tutti un pesantissimo obbligo di esclusiva assimilabile all'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., anzi persino più gravoso, dato che la previsione di un obbligo di esclusiva risulterebbe persino più restrittiva, dato che renderebbe impossibile persino il cumulo di diversi impieghi consentito al lavoratore dipendente (a norma dell'art. 8 del d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104).

In questo modo, gli avvocati collaboratori vedrebbero crescere i propri obblighi, senza vedersi riconosciute reali tutele aggiuntive e a causa dell'obbligo di esclusiva gli sarebbe anche impossibile coltivare una propria clientela personale e di sviluppare un proprio volume di affari, rendendo la posizione di collaborazione una condizione permanente, da cui sarebbe impossibile emanciparsi, anziché una fase iniziale della vita professionale.

Ciò che occorrerebbe fare sarebbe valorizzare il principio di libertà di forma di esercizio della professione, consentendo a ogni avvocato di scegliere in che modo esercitare la propria attività professionale.

Si dovrebbe quindi prevedere, da un lato, la possibilità di svolgere la professione di avvocato in forma di *lavoro subordinato* (facendo cadere l'insensato divieto oggi presente nella legge professionale) e, dall'altro lato, disciplinare organicamente la possibilità di svolgere la professione di avvocato in forma di *collaborazione continuativa*, in modo coerente con quanto già previsto dall'ordinamento.

La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un altro avvocato o di un'associazione o società tra professionisti non è in alcun modo contraria ai principi di libertà e indipendenza propri della professione forense. Ciò è dimostrato dalle numerose esperienze di altri Paesi dell'Unione Europea che prevedono figure di avvocati dipendenti (si pensi alla figura di “*Avocat salarié*” esistente in Francia fin dal 1991, alla figura di “*Angestellter Rechtsanwalt*” esistente in Germania dal 1998 e alla figura di avvocato in “*Régimen laboral*” esistente in Spagna dal 2001). L'ordinamento dell'Unione Europea prevede espressamente l'esistenza di figure di avvocato dipendente (cfr. l'art. 8 della Direttiva 98/5/CE) e i principi fondamentali in materia di professioni del nostro ordinamento nazionale prevedono espressamente figure di professionisti dipendenti (cfr. art. 2, comma 3 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30).

Per gli avvocati che esercitano in forma di collaborazione continuativa, occorrerebbe disciplinare dei requisiti minimi di forma e contenuto, che specificino e amplino il sistema di tutele attualmente previste dal *Jobs Act* del lavoro autonomo per tutti i collaboratori continuativi (legge 22 maggio 2017, n. 81).

Sarebbe poi necessario apprestare per entrambe le figure, sia quello dell'*avvocato dipendente*, sia quella dell'*avvocato collaboratore*, un apparato di tutele che garantiscano in primo luogo l'*indipendenza tecnica e di giudizio* propria della professione forense.

- **Regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione** (art. 2, punto p). Nello schema di disegno di legge delega si prevede un regime di incompatibilità che sostanzialmente riproduce quello previsto dalla attuale legge professionale, con alcune modeste estensioni.

La professione di avvocato resterebbe incompatibile, in via generale, con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, con l'esercizio di attività di impresa e con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società. Rispetto alle eccezioni già previste dall'attuale legge professionale, lo schema di disegno di legge delega introduce alcune nuove eccezioni, riferite a: **(i)** la carica di amministratore di società di capitali; **(ii)** incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o relative a crisi di impresa; **(iii)** l'attività di agente sportivo o l'esercizio di attività sportiva professionale. Si mantiene, quindi, una impostazione estremamente restrittiva e proibizionista, che vieta all'avvocato di svolgere praticamente qualunque funzione diversa, salvo alcune eccezioni limitate e puntuali.

L'attuale regime delle incompatibilità (che lo schema di disegno di legge delega modifica solo in modo limitato) costituisce un ostacolo allo sviluppo della professione e alla possibilità per gli avvocati di ampliare il campo delle loro attività e rappresenta uno dei fattori di progressiva erosione degli ambiti professionali e pone gli avvocati in situazioni di svantaggio competitivo rispetto ad altri professionisti e attori presenti sul mercato.

Questo regime di incompatibilità, asfittico e ingiustificatamente penalizzante, non consente agli avvocati di competere ad armi pari con altri professionisti e li emargina rispetto al mercato delle attività professionali, rendendoli incapaci di reggere la concorrenza delle altre categorie di professionisti e rischia di rappresentare una zavorra non più tollerabile per una categoria che ha necessità di differenziare e aprirsi ad ambiti, attività e competenze nuovi;

Ciò che occorrerebbe fare sarebbe una radicale revisione della normativa delle incompatibilità alla luce dell'evoluzione della professione e dei cambiamenti sociali, che impongono agli avvocati di estendere le loro attività anche a settori limitrofi rispetto al perimetro classico delle attività forensi, rimuovendo dall'ordinamento professionale una serie di limitazioni irragionevoli, che pongano gli avvocati in situazioni di svantaggio competitivo rispetto ad altri professionisti e attori presenti sul mercato.

Sarebbe anche necessario rendere maggiormente compatibile il nostro ordinamento professionale con il diritto costituzionale, alla libertà di iniziativa economica e al diritto di esercizio di una professione liberamente scelta (art. 41 Cost. e art. 15 della Carta dei diritti fondamentali U.E.) e con i principi del diritto dell'Unione Europea in tema di servizi. Da circa vent'anni la Direttiva "Bolkestein" ha previsto che i professionisti non siano vincolati a esercitare esclusivamente una determinata attività specifica e ha chiaramente previsto che l'adozione di norme che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse, anche in relazione alle professioni regolamentate, trova giustificazione solo per garantire il rispetto di norme di deontologia e per garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei professionisti (Direttiva 2006/123/CE, art. 25, attuata in Italia con d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 35).

Sarebbe quindi necessaria una radicale modifica della disciplina delle incompatibilità rispetto all'impostazione totalmente proibizionistica sposata dall'attuale legge professionale (e riproposta dallo schema di disegno di legge delega), limitando le incompatibilità alle sole attività che siano idonee a comportare un reale pregiudizio per l'indipendenza e l'autonomia dell'avvocato.

In relazione all'esercizio di altre attività di lavoro autonomo, lo schema di disegno di legge delega mantiene l'attuale disciplina che prevede un divieto generalizzato di esercizio di altre attività di lavoro autonomo, ma consente in via di eccezione l'esercizio delle professioni di commercialista, pubblicista, consulente del lavoro, amministratore condominiale e agente sportivo. È del tutto incomprensibile la *ratio* che governa la scelta di queste eccezioni e non di altre. E in ogni caso il divieto generalizzato si pone in patente violazione della Direttiva "Bolkestein" che da vent'anni ha previsto che i professionisti non possano essere vincolati a esercitare esclusivamente una determinata attività specifica. Sarebbe quindi necessaria, in primo luogo, una completa eliminazione del divieto di esercizio di tutte le attività di lavoro autonomo. Ciò consentirebbe agli avvocati di accedere a nuovi settori di attività interprofessionali ed espandere le loro possibilità di competizione nel mercato.

In relazione all'esercizio di attività di impresa e di lavoro, sarebbe necessario sostituire l'attuale sistema di divieti generalizzati, con una norma flessibile, che vieti in via generale di svolgere attività che possano effettivamente pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, prevedendo eventualmente in modo puntuale alcune attività specifiche che si presumono in conflitto con il principio di indipendenza e autonomia dell'avvocato.

- **Elezione dei consigli dell'ordine** (art. 2, punto u). Nello schema di disegno di legge delega si prevede l'introduzione di un sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine che preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni, elevando quindi il numero di mandati esperibili a tre rispetto ai due previsti dalla attuale legge professionale.

L'attuale disciplina che limita a due il numero di mandati ha avuto negli ultimi anni un ruolo importantissimo nel garantire il rinnovamento democratico delle cariche e l'ipotesi di un suo depotenziamento con estensione a tre del numero massimo di mandati appare essere irricevibile. La giurisprudenza costituzionale afferma che il divieto di svolgimento di un terzo mandato è un principio fondamentale della materia elettorale (art. 122, primo comma, Cost.) che favorisce il fisiologico ricambio democratico, immettendo "forze fresche" nel meccanismo rappresentativo (nella prospettiva di assicurare l'ampliamento e la maggiore fluidità dell'elettorato passivo) e, per altro verso– blocca l'emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza (cfr. Corte Cost. 15 maggio 2025, n. 64).

Appare, quindi, davvero incomprensibile ipotizzare una compressione del divieto di terzo mandato e un'estensione del numero di mandati esperibili.

- **Consiglio Nazionale Forense** (art. 2, punto u). Nello schema di disegno di legge delega si prevede una disciplina del Consiglio Nazionale Forense, che per la gran parte riproduce le disposizioni già esistenti, introducendo anche in questo caso la possibilità di un terzo mandato.

Anche in questo caso, la proposta di estensione del numero dei mandati appare non accettabile, per le ragioni già sopra richiamate.

Oltre a ciò, lo schema di disegno di legge delega mantiene l'attuale fisionomia del Consiglio Nazionale Forense come organo elettivo di secondo grado (con elettorato attivo riservato ai soli consiglieri degli ordini circondariali), che cumula su di sé indistintamente tutte le funzioni di *governance* dell'avvocatura. Attualmente, il Consiglio Nazionale Forense riveste funzioni giurisdizionali (in ambito disciplinare, in materia di albi, elenchi e registri, e in materia elettorale per le istituzioni forensi), svolge funzioni regolamentari ed esercita anche funzioni amministrative.

Per poter mantenere la fisionomia del Consiglio Nazionale Forense di "giudice speciale" istituito prima dell'entrare in vigore della Costituzione repubblicana e quindi operante sulla base della previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione (cfr. Corte Cost. 12 luglio 1967, n. 110; Corte Cost. 23 luglio 2021, n. 173; Corte Cost. 7 ottobre 2021, n. 189; oltre che Cass. civ. 12 aprile 2021, n. 9545), lo schema di legge delega è costretto a richiamare le norme che lo avevano originariamente istituito quasi un secolo fa. In questo modo si mantiene l'impianto del 1933, che prevede una disciplina di elezioni estremamente arcaica e non contempla alcuna forma di controllo democratico sulla gestione, anche economica, da parte degli iscritti.

In questo modo si perpetua un assetto istituzionale gravemente squilibrato che si pone in contrasto con l'art. 111 della Costituzione (e con i Trattati dell'Unione Europea).

Ciò che occorrerebbe fare sarebbe una riforma complessiva delle istituzioni forensi, incentrata sulla separazione dei poteri e delle funzioni, con una netta **separazione fra la funzione giurisdizionale speciale e la funzione amministrativa**, finalizzata a tutelare l'autonomia, l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà del Consiglio Nazionale Forense e dei suoi componenti nell'esercizio della giurisdizione disciplinare (cfr. Corte Cost. 6 luglio 1970, n. 114).

Si potrebbe quindi prevedere, che in seno al Consiglio Nazionale Forense siano istituite una *sezione amministrativa* e una *sezione giurisdizionale* totalmente separate e distinte

fra di loro, per formazione e compiti. La sezione giurisdizionale potrebbe mantenere l'attuale disciplina di elezione di secondo grado e svolgerebbe esclusivamente compiti giurisdizionali.

La sezione amministrativa, invece, potrebbe vedere una elezione diretta da parte di tutti gli iscritti agli albi degli avvocati italiani, con operazioni elettorali da svolgersi, in contemporanea con l'elezione dei consigli dell'ordine e tutela dell'equilibrio di genere. Questa sezione eserciterebbe esclusivamente funzioni di natura amministrativa e di autogoverno e resterebbe del tutto estranea dalle funzioni giurisdizionali e disciplinari.

- **Congresso Nazionale Forense** (art. 2, punto z). Nello schema di disegno di legge delega sono contenute una serie di previsioni relative al Congresso Nazionale Forense. Queste previsioni sostanzialmente sviscerano il ruolo del congresso e lo svuotano di significato rispetto alle previsioni dell'attuale ordinamento professionale, mentre sarebbe necessario rilanciare e rafforzare il ruolo e l'indipendenza del congresso nazionale forense e ampliarne le funzioni quale luogo di formazione ed espressione della volontà politica in senso unitario del ceto forense.

Anzitutto, viene soppressa la previsione secondo la quale il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, eliminando con un tratto di penna il principio di autoregolamentazione. Viene anche soppresso il richiamo al rispetto dell'identità e dell'autonomia delle componenti associative.

Oltre a ciò, manca del tutto un riconoscimento del congresso quale organismo di rappresentanza unitaria dell'avvocatura e con la funzione di determinare gli indirizzi generali dell'avvocatura sui temi della giustizia e sulle questioni che riguardino la professione forense.

L'ordinamento professionale dovrebbe affermare con chiarezza che le istituzioni forensi che esercitano funzioni amministrative e regolamentari nell'interesse pubblico non possono rivestire anche ruoli di rappresentanza della categoria. Dovrebbe quindi essere prevista l'attribuzione al congresso nazionale forense e ai suoi organismi della funzione di esprimere pareri su proposte e disegni di legge che interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia, la gestione di osservatori permanenti sull'esercizio della giurisdizione e la designazione di rappresentanti di categoria presso commissioni e organi nazionali o internazionali.

Circa la composizione del Congresso Nazionale Forense, occorrerebbe prevedere espressamente l'incompatibilità fra il ruolo di delegato congressuale e quello di componente di altre istituzioni forensi;

A ciò aggiungasi la proposta di riforma non contiene alcuna disposizione, neanche che in forma indiretta, affronti il tema dell'uso di strumenti di intelligenza artificiale nella professione forense.

Questa mancanza è sorprendente, visto che vi sono numerosi deliberati approvati dal XXXV° Congresso Nazionale Forense (fra cui la mozione n. 85 proposta da A.N.F.) che chiedono l'adozione di misure tese a garantire il rispetto dei principi e dei valori costituzionali nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale nel sistema giustizia e la garanzia dei principi di trasparenza, equità, autonomia e indipendenza di tutti i soggetti che partecipano alla giurisdizione.

Oggi, anche alla luce del recente "Regolamento sull'intelligenza artificiale" (UE) n. 2024/1689 del 13 giugno 2024 (cosiddetto "AI Act"), l'esigenza è ancora più avvertita, stante la velocità esponenziale evolutiva e di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, in relazione alle implicazioni giuridiche, etiche e sociali che ne conseguono, soprattutto con maggiore riguardo al loro impatto sull'esercizio della professione forense e sulla protezione dei dati personali.

Vi è l'esigenza di identificare e prevenire i rischi, le sfide e le implicazioni etiche, sociali e legali dell'intelligenza artificiale. Pertanto, è necessario stabilire e applicare dei principi che sono ritenuti cardini imprescindibili per il suo utilizzo nel comparto giustizia, quali: il rispetto dei diritti fondamentali, l'antropocentrismo, la conoscenza e l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale, la lealtà, la trasparenza e l'informazione, la *privacy* e la *cybersecurity*, e la responsabilità; nonché delle regole e delle linee guida, che assicurino la presenza dell'essere umano come centro di ogni decisione e di qualsiasi risultato derivante dai suddetti sistemi di intelligenza artificiale.

A.N.F. ritiene che in una fase di elaborazione di una nuova legge professionale, il tema della regolamentazione dell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale da parte degli avvocati non possa non essere affrontato.

Alla luce di tutto quanto esposto, l'Associazione Nazionale Forense confida che la Vostra Eccellenza voglia riconsiderare l'iniziativa legislativa sopra richiamata e voglia avviare un percorso di interlocuzione con tutte le rappresentanze del mondo forense, finalizzato alla elaborazione di un vero progetto di riforma dell'ordinamento professionale, che sia frutto di un ampio confronto all'interno della categoria, in *primis* con le istituzioni forensi.

**In ogni caso si auspica che il Governo voglia considerare la riforma forense come riforma necessariamente autonoma rispetto alla paventata integrale riforma delle professioni, attesa la necessità di autonomia della funzione dell'avvocato all'interno della giurisdizione e in generale della Giustizia.**

**La specificità del nostro ruolo, anche prescindendo dall'inserimento in Costituzione, involge caratteristiche precipue nell'esercizio della professione forense difficilmente compatibili, per molti tratti, con quelle di altre categorie professionali.**

Restiamo a Sua piena disposizione per ogni confronto o chiarimento, in spirito di massima collaborazione.

Roma, 2 settembre 2025

Distinti saluti.

Avv. Giampaolo Di Marco

*Avv. Giampaolo Di Marco*  
